

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2009 N. 58

“Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” art. 2 comma 1 lett. b) – erogazione di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente

Fondo per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici
(art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con legge 24 dicembre 2007 n. 244)

BANDO DI SELEZIONE

per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici scolastici pubblici

1 – Premessa e obiettivi

Il Decreto PCM – DPC del 08/07/2014 “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 241 del 16/10/2014, ha assegnato alla Regione Toscana le risorse relative alle annualità 2012 e 2013.

Ai fini dell’utilizzo della quota assegnata, la Regione deve trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile una proposta di Piano degli interventi che intende finanziare.

L’assegnazione delle risorse agli interventi avverrà, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, solo al termine del procedimento di valutazione e approvazione del Piano da parte della Commissione mista costituita ai sensi dell’art. 3 comma 7 dell’Ordinanza PCM 3728/2008.

Il presente bando di selezione è stato redatto sulla base dei requisiti di ammissibilità, dei criteri per l’attribuzione di punteggi e priorità e delle condizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1154 del 9/12/2014, nonché sulla base di quanto comunque previsto dalla norma di finanziamento.

2 – Soggetti Beneficiari

Ai sensi della Delibera GRT n. 1154/2014, i soggetti beneficiari sono gli Enti locali proprietari di edifici scolastici pubblici per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche prescritte dall’art. 2 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003.

3 - Finalità

In applicazione a quanto previsto nella Delibera GRT n. 1154/2014, il presente bando definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo e di formazione della graduatoria nonché le procedure relative alla fase di realizzazione degli interventi finanziati a seguito di approvazione del Piano da parte della citata Commissione mista.

Si ricorda che ai sensi della Delibera GRT n. 1154/2014, la graduatoria risultante dalla presente selezione potrà essere utilizzata anche per assegnare altre risorse statali rivolte a interventi di prevenzione sismica sugli edifici scolastici pubblici, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità definiti dalle specifiche norme di finanziamento e previa assunzione di nuovi atti della Giunta Regionale che definiscano il quadro finanziario e i criteri per l’individuazione dei beneficiari ai sensi della Decisione di Giunta n. 4/2014.

4 – Risorse finanziarie

4.1 – Disponibilità

Il suddetto Decreto PCM – DPC del 08/07/2014, pubblicato nella G.U.R.I. n. 241 del 16/10/2014, ha assegnato alla Regione Toscana per le annualità 2012 e 2013 la somma complessiva di Euro 2.614.609,14, risorse che verranno allocate sulla contabilità speciale n. 5622 intestata a “FUNZ. DELEG. ART.3 - OPCM 3728/08” presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze.

Inoltre, con Decreto PCM del 14/05/2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 210 del 08/09/2012, è stato stabilito il mantenimento nella disponibilità della Regione Toscana dell’importo pari a Euro 415.631,98 per l’attivazione di un nuovo intervento con le stesse finalità previste dall’art. 2 , comma 276, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Essendo tali risorse afferenti all'Ordinanza P.C.M. 3728/2008, esse sono già allocate sul capitolo 11232 del bilancio regionale.

4.2 – Determinazione dei contributi ammissibili

Ai sensi del Decreto PCM – DPC del 08/07/2014 il contributo massimo attribuibile a ciascun edificio inteso come unità strutturale¹ è determinato con riferimento all'Allegato 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3728/2008 (con le precisazioni di cui all'Ordinanza P.C.M. 3864/2010), sulla base di costi convenzionali, relativi alla tipologia di intervento, e percentuali finanziabili, dipendenti dagli esiti delle verifiche sismiche.

Le Direttive regionali D.1.9 (modificate con Delibera GRT n. 1154/2014) stabiliscono ulteriori limiti parametrici al contributo pubblico in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Pertanto il contributo ammissibile sarà definito dal minore fra i due valori calcolati come di seguito indicato.

In ogni caso i Comuni si impegnano a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo statale.

4.2.1 – Costi convenzionali

Ai sensi del citato Allegato 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3728/2008, il costo convenzionale è pari a:

- **250 €mc** - per interventi di adeguamento sismico
- **300 €mc** - per interventi di nuova costruzione, nel cui caso il calcolo sarà effettuato con riferimento alla volumetria minore fra quella dell'edificio esistente e quella del nuovo.

Ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, determinato seguendo le indicazioni² delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011).

4.2.2 – Percentuali finanziabili e contributi massimi

A partire dagli indicatori di rischio sismico (R_{CD}) - definiti dal citato Allegato 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3728/2008 e riportati nella Scheda di sintesi della verifica sismica³ - il contributo massimo sarà calcolato come percentuale dei costi convenzionali di cui al precedente § 4.2.1:

- **100%** se $R_{CD} < 0,2$
- **0%** se $R_{CD} > 0,8$
- **$[(380-400R_{CD})/3]\%$** se R_{CD} è tra **0,2 e 0,8**

dove R_{CD} è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza della struttura (espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato (SLV, o eventualmente SLC).

Per le verifiche sismiche condotte ai sensi del D.M. 14/01/2008 il procedimento per il calcolo dell'indicatore di rischio R_{CD} è descritto nelle Direttive regionali D.2.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011).

Si evidenzia che i valori di R_{CD} devono essere coerenti con la pericolosità attuale definita dal D.M. 14/01/2008 e che pertanto nel caso di verifiche sismiche condotte ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 o del D.M. 14/09/2005 gli indici di rischio devono essere rivalutati come precisato nell'Allegato 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3728/2008.

Nella domanda di contributo gli indicatori di rischio sismico (R_{CD}) saranno espressi sia in termini di periodo di ritorno (TR_C/TR_D)^{0,41} sia in termini di accelerazioni (PGA_C/PGA_D).

4.2.3 – Limiti al contributo

¹ L'unità strutturale è individuata da cielo a terra e distinguibile da quelle adiacenti dello stesso aggregato strutturale per differente comportamento dinamico sotto sisma (differente tipologia costruttiva e/o differente altezza e/o età di costruzione e/o presenza di piani sfalsati, ecc.).

² Ovvero partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

³ La Scheda di sintesi è necessariamente presente per le Verifiche delle quali esiste un Deposito ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 58/2009 e s.m.i.

Nel rispetto del contributo massimo attribuibile calcolato come ai punti precedenti, dovranno risultare verificati anche i limiti al contributo pubblico stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di intervento, ai sensi delle citate Direttive regionali D.1.9:

- **850 €/mq** - per interventi di adeguamento sismico
- **1.200 €/mq** - per interventi di nuova costruzione, nel cui caso il calcolo sarà effettuato con riferimento alla superficie minore fra quella dell'edificio esistente e quella del nuovo.

Ai fini del computo della superficie si fa riferimento alla somma delle superfici lorde dei differenti livelli dell'edificio, determinate seguendo le indicazioni⁴ delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011).

Si ricorda infine che il contributo effettivamente erogabile sarà poi valutato sulla base del quadro economico ammissibile ai sensi delle Direttive regionali D.1.9 e non potrà in nessun caso superare l'importo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

5 – Requisiti di ammissibilità

5.1 – Tipologie di intervento

Gli interventi ammissibili al finanziamento, ai sensi del Decreto PCM – DPC del 08/07/2014 tenuto anche conto di quanto alla Delibera G.R.T. n. 1154/2014, sono: interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione in sostituzione di edifici scolastici pubblici esistenti (dei quali l'adeguamento non risulti conveniente sotto il profilo tecnico-economico).

5.2 – Requisiti degli edifici

Tenuto conto dei requisiti previsti del Decreto PCM – DPC del 08/07/2014, integrati con Delibera G.R.T. n. 1154/2014, sono ammissibili a finanziamento interventi su edifici - intesi come unità strutturali - che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- edifici scolastici pubblici interamente di proprietà pubblica;
- edifici soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e dei quali siano state effettuate le Verifiche tecniche, basate su un coerente quadro conoscitivo e supportate da idonea documentazione;
- edifici situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo non sia inferiore a 0,125g, con riferimento all'Allegato 7 di cui all'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013;
- edifici non ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici non ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici che, per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico, non siano oggetto di interventi strutturali - eseguiti o in corso - o che usufruiscano già di contributi a carico di risorse pubbliche;

5.3 – Condizioni di esclusione

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente § 5.2, sono pertanto esclusi dalla selezione:

- a) edifici non facenti parte del sistema scolastico pubblico;
- b) edifici di proprietà privata, anche in parte;
- c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- d) edifici per i quali, alla data di pubblicazione della Delibera G.R.T. n. 1154/2014, non risulta un Deposito - ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 58/2009 e s.m.i. - delle Verifiche tecniche prescritte dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, salvo il caso che tali Verifiche siano state precedentemente acquisite agli atti della Regione Toscana;

⁴ Ovvero al lordo delle pareti murarie e ricomprendendo tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni dell'edificio. Sono esclusi dal calcolo i locali sottotetto non utilizzati (non accessibili o accessibili per sola manutenzione), i locali accessori con altezza media inferiore a 2,40m, i balconi, gli scannafossi e marciapiedi, le scale di sicurezza esterne, ecc.).

- e) edifici per i quali le Verifiche tecniche non sono supportate da idonea documentazione di rilievo e di calcolo, anche in riferimento al livello di conoscenza raggiunto;
- f) edifici siti in Comuni non presenti nell'elenco dell'Allegato 7 di cui all'Ordinanza C.D.P.C. 52/2013;
- g) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- h) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, con riferimento al PAI;
- i) edifici oggetto di interventi strutturali - eseguiti o in corso - per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico;
- j) edifici che usufruiscono già di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico.

6 – Criteri di selezione per l'attribuzione di punteggi e priorità e formazione della graduatoria

6.1 – Definizione dei punteggi

Sulla base dei criteri individuati dalla Delibera G.R.T. n. 1154/2014 verranno attribuiti i seguenti punteggi ai singoli edifici intesi come unità strutturali:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTEGGI
a) edifici situati in Comuni classificati in zona sismica 2 (ai sensi della Delibera G.R.T. n. 421 del 26/05/2014);	Punti 2
b) edifici le cui Verifiche hanno evidenziato criticità nei confronti delle azioni statiche allo stato limite ultimo nella combinazione fondamentale (vulnerabilità strutturale)	Punti 5
c) edifici le cui Verifiche hanno evidenziato "particolari elementi di rischio" allo stato limite ultimo nella combinazione sismica, con riferimento a valori dell'indicatore di rischio sismico $\leq 0,267$ (corrispondente a un valore di Vita nominale di capacità ≤ 2 anni)	Punti 3
d) edifici di proprietà di Enti che, alla data della selezione, non abbiano interventi in corso su altri edifici inseriti in piani di finanziamento relativi a risorse statali per la riduzione del rischio sismico di cui a precedenti annualità del medesimo Fondo L. 244/2007 oppure di cui al Fondo L. 77/2009;	Punti 1
e) edifici già presenti, ma non finanziati, nella citata graduatoria approvata con Decreto dirigenziale 3613/2010;	Punti 1

Il possesso dei requisiti di cui ai criteri b) e c) è attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

In merito alla corretta determinazione dell'indicatore di rischio sismico vale quanto indicato al precedente § 4.2.2.

6.2 – Formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria avverrà a cura della struttura regionale competente.

A ciascun edificio - inteso come unità strutturale - ammissibile a finanziamento (secondo quanto indicato al precedente § 5) verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di cui al § 6.1, anche con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di contributo.

Il punteggio dell'intero aggregato strutturale oggetto di domanda di contributo verrà calcolato come media dei punteggi attribuiti alle singole unità strutturali.

In ogni caso gli edifici (sempre da intendersi come unità strutturali) il cui indicatore di rischio sismico è maggiore di 0,8 e per i quali, di conseguenza, il contributo erogabile è nullo (con riferimento al precedente § 4.2.2) non potranno essere inseriti in graduatoria nè potranno concorrere alla determinazione del punteggio dell'aggregato.

A parità di punteggio gli aggregati strutturali saranno ordinati in graduatoria secondo le seguenti priorità:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA'
1) interferenza con la gestione dell'emergenza sismica, secondo la cosiddetta analisi della CLE (di cui all'art. 18 c. 2 dell' Ordinanza P.C.M. 4007/2012) - se approvata - o, altrimenti, prospicienza su una via di fuga ⁵ prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico
2) ubicazione in Comuni caratterizzati da maggiore Intensità Massima attesa, come da mappa in Allegato 2 e Tabella in Allegato 3 della Delibera G.R.T. n. 844 del 13/10/2014
3) maggiore pericolosità sismica di sito su suolo rigido e pianeggiante (a_g) con periodo di ritorno 475 anni (Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008)

Si evidenzia che la Regione Toscana può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai fini del presente bando.

7 - Presentazione della domanda

Per partecipare alla selezione gli Enti devono utilizzare esclusivamente il fac-simile di cui all' Allegato B.

Ogni Ente può presentare una sola domanda di contributo riferita ad un unico aggregato strutturale.

Nella domanda di contributo devono essere riportate le informazioni relative alle sole unità strutturali in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata, in formato pdf, la seguente documentazione (la cui conformità viene dichiarata nella domanda stessa):

- estratto di cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- planimetria, con evidenziazione e numerazione - coerente con quanto riportato nella domanda - delle unità strutturali alle quali si riferisce la richiesta di contributo;
- parere favorevole del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o copia della richiesta inoltrata al suddetto ufficio per l'emissione del parere;
- idonea documentazione di rilievo e di calcolo, anche in riferimento al livello di conoscenza raggiunto, a firma di un tecnico abilitato - qualora non già presente tra gli elaborati delle Verifiche tecniche depositate o agli atti della Regione Toscana;
- eventuale documentazione relativa alle verifiche statiche a firma di un tecnico abilitato - qualora non già presente tra gli elaborati delle Verifiche tecniche depositate o agli atti della Regione Toscana;
- eventuale documentazione relativa alla non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione (secondo quanto specificato all'art. 1 c. 10 con riferimento alla soglia di cui all'art. 4 c. 4 delle Direttive regionali D.1.9) ed eventuale documentazione relativa alla necessità di delocalizzare l'edificio scolastico, nel caso di situazioni di rischio areale;
- eventuale documentazione a supporto della dichiarazione di prospicienza dell'edificio scolastico su una via di fuga prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico.

La domanda di contributo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'Ente o suo delegato con firma digitale o, in alternativa, con firma e timbro sul cartaceo, scansionati ed inviati in formato pdf, allegando in tal caso copia di un documento di identità.

La domanda, e gli allegati, devono essere inviati in via telematica, **entro 10 giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T., esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

⁵ Si ha prospicienza se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga (art. 4 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010).

1. trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le Amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;

2. trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it, esclusivamente per le Amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

Il campo oggetto deve riportare la dicitura “SETTORE SISMICA REGIONALE – BANDO DI SELEZIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI”.

Ai fini del rispetto della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla notifica di “consegnato” rilasciata dal sistema InterPRO o dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza o presentate con modalità diverse da quelle sopra previste.

L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l'effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso le ricevute di consegna sopra descritte rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è pervenuta a destinazione.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche.

Regione Toscana si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il soggetto risulti identificabile in modo certo.

Soltanto in caso di motivata e dimostrabile impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è consentito il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano, presso la sede della Regione Toscana – Settore Sismica Regionale - Via S. Gallo n. 34/a - 50129 Firenze, entro i termini sopra indicati.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

8 – Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili, ordinati in base ai punteggi e alle priorità attribuiti, sarà approvata con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente e pubblicata sul BURT.

L'assegnazione dei contributi potrà avvenire solo a seguito di approvazione di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al termine dell'iter di selezione da parte della Regione Toscana e del successivo procedimento di valutazione e approvazione del Piano da parte della Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3 comma 7 dell'OPCM 3728/2008.

Si evidenzia che, come stabilito dalla Delibera G.R.T. n. 1154/2014 è prevista la possibilità di non inserire nella proposta di Piano della Regione Toscana interventi su edifici presenti in graduatoria qualora le risorse attribuibili risultino inferiori al 70% del costo ammissibile (calcolato come il minimo fra quanto indicato dalla norma di finanziamento e quanto prescritto dalle Direttive regionali D.1.9).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto PCM – DPC del 08/07/2014, i fondi saranno erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3 dell'OPCM 3728/2008.

Pertanto l'erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al Decreto PCM – DPC del 08/07/2014 avverrà in tre fasi e secondo le modalità di seguito illustrate:

1) a seguito della comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione, su richiesta dell'Ente beneficiario, sarà erogato il relativo importo;

2) a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione, su richiesta dell'Ente beneficiario, sarà erogato l'80% della quota corrispondente;

3) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità finale, su richiesta dell'Ente beneficiario, sarà erogato il saldo.

Al riguardo di quanto sopra, si precisa che:

- per il pagamento di quanto al precedente p.to 1) è richiesta la trasmissione di copia dell'atto di affidamento dell'incarico di progettazione;
- per il pagamento di quanto al precedente p.to 2) è richiesta la trasmissione di copia dell'atto di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori. Sarà erogato l'80% del minore fra:
 - Ø importo di aggiudicazione della gara di affidamento lavori al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)
 - Ø importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
 - Ø importo del contributo assegnato all'intervento
- per il pagamento di quanto al precedente p.to 3) è richiesta la trasmissione degli atti di contabilità finale, approvati da parte del Soggetto attuatore. Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso superare l'importo effettivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

Si evidenzia infine che, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, tra le opere ammissibili al contributo, individuate ai sensi delle Direttive regionali D.19, non potranno in ogni caso figurare spese (es. per la progettazione) già liquidate o impegnate prima dell'assegnazione delle risorse.

9 - Tempistica per la realizzazione degli interventi

A partire dalla data di pubblicazione del Decreto P.C.M. di assegnazione del contributo dovrà essere rispettata la seguente tempistica, pena la possibile revoca del contributo:

- Entro 4 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- Entro 6 mesi il progettista dell'intervento dovrà presentare al Genio Civile una prima ipotesi progettuale che dovrà scaturire dall'esame di soluzioni alternative, la cui valutazione dovrà essere opportunamente illustrata. Si ricorda che il progetto deve essere predisposto ai sensi della normativa tecnica e sismica vigente e in conformità alle Direttive regionali D.2.9;
- Entro 12 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori;
- Entro 36 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la documentazione tecnica e contabile relativa agli interventi effettuati.

Eventuali richieste di proroga rispetto alla tempistica prevista dovranno essere tempestivamente trasmesse all'ufficio regionale competente, che procederà all'inoltro al Dipartimento della Protezione Civile e dovranno necessariamente indicare:

- 1) le ragioni che hanno determinato il ritardo, siano esse di carattere tecnico, economico, finanziario;
- 2) il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.

Dovranno tempestivamente essere comunicate all'ufficio regionale competente anche eventuali variazioni della tipologia e/o della volumetria dell'intervento, in modo che possano essere valutati i termini della richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile.

10 - Ulteriori prescrizioni per gli interventi

Secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, è auspicabile che gli interventi siano progettati facendo riferimento ad un livello di conoscenza almeno LC2, mentre per gli edifici in cemento armato le cui verifiche abbiano evidenziato significative criticità nelle combinazioni di carico statiche è opportuno il raggiungimento di un livello di conoscenza LC3.

Inoltre, nel caso in cui l'Amministrazione facesse richiesta di utilizzo del ribasso d'asta, è necessario che sia allegata una specifica dichiarazione del RUP in merito alla legittimità della variazione contrattuale ai sensi delle normative sui LLPP e alla rispondenza delle nuove opere alle finalità del programma di adeguamento strutturale e antisismico.

Si ricorda infine il vincolo, stabilito con Delibera G.R.T. n. 1154/2014, al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni per gli edifici che usufruiranno di contributi.